

FORMAZIONE PERMANENTE (testo seduta CNF 18-01-2007)

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

considerato

-) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell'interesse della collettività;
-) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall'ordinamento professionale il potere di determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono regolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale;
-) che è dovere dell'avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi imposti dall'appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabiliti dall'ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico forense;
-) che, in particolare, il preambolo del codice deontologico forense affida all'avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia;
-) che l'art. 12 del Codice deontologico forense impone all'avvocato il dovere di competenza;
-) che l'art. 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.

I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

II. È dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;

-) che l'esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;

HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Formazione professionale continua

Tutti gli avvocati iscritti all'Albo hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento.

A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

L'obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all'albo.

L'anno formativo coincide con quello solare.

Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

L'unità di misura della formazione continua è il "credito formativo".

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n.5 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e la deontologia.

La verifica dell'adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Consigli dell'Ordine con le modalità previste dal successivo art. 8.

L'adempimento dell'obbligo formativo costituisce presupposto per l'indicazione del settore di attività prevalente ai sensi dell'art. 17 bis del codice deontologico.

Articolo 3

Eventi formativi

Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati, promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'Ordine e dalla Cassa Nazionale di previdenza forense:

- a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;
- b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
- c) commissioni di studio, gruppi di lavoro costituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
- d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'Ordine.

La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'Ordine.

L'accREDITAMENTO viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati.

Articolo 4

Attività formative

Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
- c) docenze in materie giuridiche in Università, in istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 15 crediti per le attività di cui alla lettera c) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera d).

Articolo 5

Esoneri

Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, i docenti universitari di ruolo, di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, per gravi motivi, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa.

Nei casi di:

- maternità
- grave malattia o infortunio
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale
- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense

l'esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l'impedimento si verifica.

All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

Articolo 6

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

Ciascun iscritto deve depositare, a richiesta del Consiglio dell'Ordine al quale è iscritto, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte.

Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 7

Attività del Consiglio dell'Ordine

Ciascun Consiglio dell'Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.

In particolare, i Consigli dell'Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un programma degli eventi formativi che intendono organizzare nel corso dell'anno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e la deontologia.

I Consigli dell'Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell'Ordine e favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi.

Entro il 30 novembre di ogni anno, i Consigli dell'Ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale Forense una relazione che illustri il programma formativo dell'anno solare successivo e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso.

Articolo 8

Controlli del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, secondo le modalità che dovranno essere contenute nella relazione illustrativa del programma formativo, di cui al precedente art. 7, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.

Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente, o per il tramite della Fondazione dell'Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, eventi formativi.

Il Consiglio Nazionale Forense, anche avvalendosi della Fondazione dell'Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, assiste i Consigli dell'Ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate.

Il Consiglio Nazionale Forense valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'Ordine a norma del precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei programmi formativi organizzati dai Consigli dell'Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità delle formazioni continue.

Il parere del Consiglio Nazionale Forense deve essere espresso entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione delle relazioni; diversamente il programma formativo si intende approvato.

In caso di parere negativo, il Consiglio dell'Ordine è tenuto nei trenta giorni successivi a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale Forense.

Articolo 10

Norme di attuazione

Il Consiglio Nazionale Forense emana le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2007.

Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1 gennaio 2008.